



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEL
“CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI” E
PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2019

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) il rilascio dell'autorizzazione e correlato "contrassegno di parcheggio per disabili" per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, come previsto dall'art. 381 comma 2, del D.P.R. n. 495 del 1992, ed ai soggetti ad esse equiparati secondo le disposizioni legislative vigenti;
- b) la concessione, sull'intero territorio comunale, di adeguati spazi di sosta riservati alle persone in possesso del contrassegno disabili di tipo permanente che siano affetti da particolari condizioni di invalidità;
- c) la concessione di ridotti spazi personalizzati riservati alle persone in possesso del contrassegno disabili di tipo permanente per il transito delle carrozzelle per disabili.

Art. 2 Finalità.

Attraverso le norme seguenti il Comune di San Ferdinando di Puglia, facendo proprie le istanze solidaristiche affermate dalla Carta Costituzionale, intende assicurare e garantire l'accessibilità (intesa come "il più alto livello di qualità dello spazio costruito perché ne consente la totale fruizione nell'immediato") a tutti i soggetti con impedite ovvero evidenti difficoltà motorie, nella consapevolezza che la loro mobilità contribuisca al rispetto della dignità umana e della libertà personale oltretutto consenta la piena integrazione nel tessuto comunitario e l'effettiva partecipazione alla vita privata e pubblica, arginando nello stesso tempo quel pericolo di emarginazione sociale altrimenti incombente.

Art. 3 Definizione di contrassegno. Regime connesso.

1. Il contrassegno disabili è il tagliando di colore azzurro, conforme al modello previsto dalla normativa di riferimento (raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 14 giugno 1998 di cui alla figura V. 4), corrispondente all'autorizzazione in deroga ad alcune prescrizioni e norme di comportamento per la circolazione stradale rilasciata dal Comandante/Responsabile del Corpo/Settore Polizia Municipale per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

2. La predetta autorizzazione permette:

- a) la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico, nell'area pedonale urbana, salvo espresso divieto, e nelle zone a traffico limitato;
- b) la circolazione nel caso di sospensione o limitazione per motivi di sicurezza pubblica o d'inquinamento;
- c) la sosta negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, con esclusione degli altrui stalli personalizzati;
- d) la sosta, senza limitazioni di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- e) la sosta nelle zone di divieto o limitazione di sola sosta, a condizione di non costituire intralcio alla circolazione.

3. Resta ferma l'illiceità delle altre condotte di guida, quali:

- a) la sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei pedoni;
- b) la sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
- c) la sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione;
- d) la sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici che ne impedisca la vista;
- e) la sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- f) la sosta allo sbocco dei passi carrabili;
- g) la sosta sul marciapiede;
- h) la sosta in corrispondenza delle fermate dei bus.

Il contrassegno disabili è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 Tipologie di contrassegno disabili.

1. Il contrassegno disabili può essere di due tipi:

- a) permanente, rilasciato a favore di coloro che presentano un'invalidità permanente, con durata di 5 anni e rinnovabile;
- b) temporaneo, rilasciato a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio od altre cause patologiche, con durata di volta in volta stabilita dalla certificazione medica.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), l'interessato residente nel Comune di San Ferdinando di Puglia deve produrre la seguente documentazione:

- a) domanda al Sindaco in carta semplice, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio di Polizia Municipale oltreché scaricabile dal sito internet del Comune, contenente le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
- b) certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'A.S.L. di appartenenza che accerti chiaramente l'effettiva sussistenza dell' impedimento ovvero di una sensibile riduzione della capacità di deambulazione. La predetta certificazione può essere sostituita dalla copia del verbale della commissione medica integrata di cui all'art. 20 D.L. 01/07/2009 n. 79, conv. in legge n. 102 del 2009 che contenga espressamente barrata la casella relativa alla deambulazione impedita ovvero sensibilmente ridotta .
- c) certificato di residenza della persona interessata;
- d) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- e) una fotografia in formato tessera della persona disabile.

2. La richiesta può essere presentata presso l'Ufficio di Polizia Municipale ovvero inviata per posta con raccomandata A/R all'indirizzo Comune di San Ferdinando di Puglia - Polizia Municipale – Via Isonzo n. 6, 76017 San Ferdinando di Puglia (BT), tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it o poliziale@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata al richiedente, quale ricevuta, la copia della stessa domanda debitamente datata e vistata dal personale di P.M. in servizio. Per le domande inviate a mezzo servizio postale la ricevuta è costituita dall'avviso di ricevimento della raccomandata. Per le domande inviate per via pec farà fede la ricevuta di ricezione.

4. Qualora il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla compilazione/presentazione della domanda, questa può essere compilata/presentata dal genitore esercente la potestà o da un convivente.

5. Il rilascio del contrassegno disabili prescinde dalla titolarità della patente di guida e dalla proprietà di auto/motoveicoli.

6. Per le persone invalide a tempo determinato a causa di infortunio od altre patologie menomanti, il contrassegno disabili può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 1. In tal caso la certificazione medica deve indicare il presumibile periodo di durata dell'invalidità.

Art. 6 Procedura per il rilascio del contrassegno disabili.

1. Il Corpo di Polizia Municipale provvederà ad istruire il procedimento per il rilascio del contrassegno disabili richiesto ai sensi del presente Regolamento.

2. Il procedimento di cui al comma 1 segue la disciplina della legge n. 241 del 1990 e la sua durata è, in via generale, fissata in 30 giorni decorrenti dalla presentazione ovvero dalla ricezione per posta della domanda completa di ogni documento o mezzo pec della domanda completa di ogni documento.

3. Qualora la domanda prodotta sia irregolare od incompleta il responsabile del procedimento, comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ne dà comunicazione all'istante. In questi casi il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione o ricezione della domanda regolarizzata e/o corretta.

4. Al termine dell'istruttoria, laddove venga accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, il Comandante/Responsabile del Corpo/Settore Polizia Municipale rilascia l'autorizzazione con relativo contrassegno.

5. La domanda sprovvista della documentazione e certificazione richiesta ovvero la domanda prodotta nonostante la carenza dei requisiti prescritti viene archiviata, previo provvedimento di diniego motivato, adottato dal responsabile del settore polizia municipale, da notificare al richiedente.
6. L'autorizzazione ed il contrassegno per invalidità permanente e l'autorizzazione ed il contrassegno per invalidità temporanea sono rilasciati con le stesse modalità.
7. Il contrassegno in forma cartacea e plastificato è stampato su entrambi i lati. Sul lato anteriore è impresso il pittogramma della persona in carrozzina, l'intestazione "PARCHEGGIO PER DISABILI", il numero di concessione, l'indicazione Comune di SAN FERDINANDO DI PUGLIA, la data di scadenza ed affisso un bollino rifrangente olografico antifotocopiatura riportante lo stemma del Comune. Sul retro, invece, sono riportati i dati anagrafici del titolare con fototessera.

Art. 7 Rinnovo dell'autorizzazione e relativo contrassegno disabili.

1. Nel caso di autorizzazione e contrassegno permanente ai sensi dell'art. 4, il rinnovo avviene con la presentazione di una richiesta in carta semplice, secondo il modello disponibile presso l'ufficio di Polizia Municipale oltreché scaricabile dal sito internet del Comune, corredata dal certificato del medico curante che conferma il persistere delle condizioni invalidanti.
2. Nel caso del comma precedente, viene rilasciato un nuovo contrassegno con durata quinquennale.
3. Nel caso di autorizzazione e contrassegno temporaneo ai sensi dell'art. 4, il rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita richiesta in carta semplice corredata dall'ulteriore certificazione del medico legale da cui risulti il permanere delle condizioni (infortunio od altre cause patologiche) e l'indicazione dell'ulteriore periodo di presumibile durata. In questo caso, viene rilasciato un nuovo contrassegno con la durata indicata nel certificato medico.

Art. 8 Duplicato o sostituzione del contrassegno disabili.

1. Il duplicato del contrassegno disabili può essere richiesto mediante l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio di Polizia Municipale oltreché scaricabile dal sito internet del Comune, qualora l'originale si sia deteriorato, sia stato smarrito o sia stato rubato. Nelle ultime due ipotesi, alla richiesta di duplicato deve essere allegata la copia della denuncia di smarrimento o furto sporta ad un ufficio di Polizia Giudiziaria.
2. Nel caso di deterioramento, il Corpo di Polizia Municipale rilascia un duplicato avente lo stesso numero di autorizzazione e la stessa data di scadenza, previo ritiro del contrassegno precedente.
3. In caso di smarrimento o furto l'Ufficio di Polizia Municipale rilascia un nuovo contrassegno con la stessa data di scadenza di quello oggetto di smarrimento o furto.

Art. 9 Restituzione dell'autorizzazione e del contrassegno disabili.

1. L'autorizzazione e relativo contrassegno devono essere tempestivamente restituiti presso gli uffici del Corpo di Polizia Municipale al venir meno delle condizioni necessarie per il rilascio. In caso di decesso del titolare, l'obbligo di restituzione è a carico di un familiare convivente.
2. Analogamente, il titolare dovrà tempestivamente comunicare la variazione di residenza/domicilio per l'aggiornamento dell'autorizzazione, del contrassegno e del registro di cui all'art. 17.

Art. 10 Istituzione ed individuazione di aree di sosta non personalizzate.

1. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità nonché degli esercizi pubblici (es. Comune, Scuole, Biblioteche, Chiese, Cimitero, Strutture Comunali sportive e ricreative, patronati regolarmente costituiti ed autorizzati dall'Ispettorato del lavoro ecc.) deve essere allestita gratuitamente almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili in rapporto di 1:50 degli stalli per autoveicoli a disposizione. Resta salva ogni ulteriore previsione di parcheggi non personalizzati e riservati in forza di legge.
2. In aggiunta alla disposizione che precede, nel caso di istituzione di parcheggi e di attrezzature per la sosta munite di dispositivi per il controllo della durata ovvero con il servizio di custodia a pagamento devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno disabili un posto ogni 50 o frazione superiore dei posti disponibili.
3. Le aree di parcheggio riservate alle persone affette da invalidità devono essere delimitate da strisce segnate sulla sede stradale di colore giallo e contrassegnate dall'apposito simbolo; le stesse devono

essere affiancate da uno spazio libero necessario all'apertura dello sportello del veicolo nonché ai movimenti di entrata ed uscita dal veicolo ovvero per consentire l'accesso al marciapiede.

4. Le Associazioni di volontariato presenti nel Comune di San Ferdinando di Puglia ed in possesso di autoveicoli per il trasporto disabili possono richiedere gratuitamente l'assegnazione di uno spazio di sosta nelle adiacenze delle proprie sedi, compatibilmente con le puntuali esigenze della viabilità, del traffico e della sosta.

Art. 11 Soggetti destinatari e condizioni legittimanti il rilascio della concessione di spazio di sosta personalizzato.

1. Possono ottenere la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, ai sensi dell'art. 381, comma 5, del D.P.R. 495/1992 nonché secondo le disposizioni prescritte nel presente Regolamento, i soggetti in possesso del "contrassegno di parcheggio per disabili" di tipo permanente che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari di patente speciale di guida per disabili ai sensi dell'art. 116 c.d.s. e conducenti di un autoveicolo ad essi destinato secondo le prescrizioni di legge.

b) siano persone non deambulanti così come individuate dalla Deliberazione della Giunta Regione Puglia 20/05/2014, n. 959, Allegato A. Linee guida.

c) possono deambulare solo con l'ausilio permanente di un accompagnatore.

2. È fatta salva la possibilità di ottenere la concessione di uno spazio di sosta personalizzato da parte dei genitori o di quello che esercita la potestà sul minore che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 1 lettere b – c.

Art. 12 Concessione di spazio di sosta personalizzato.

1. Lo spazio di sosta personalizzato può essere concesso, previo parere del Comandante/Responsabile del Corpo/Settore Polizia Municipale e della Commissione di cui all'art. 21, con apposito provvedimento ai soggetti indicati nel precedente art. 11, tenuto conto delle finalità connesse alla concessione di cui all'art.2, della densità di Traffico e, allo stato, della mancanza di un PUT che disciplini e regolamenti con certezza le c.d. zone ad alta densità di traffico.

2. In tutte le altre strade, ove vi sia una oggettiva difficoltà di parcheggio, il Sindaco, previo parere del Comandante/Responsabile del Corpo/Settore Polizia Municipale, può concedere con propria ordinanza uno spazio di sosta personalizzato per la sosta di una sola autovettura, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di legge, al disabile che sia munito della speciale patente e guidi un'autovettura munita degli idonei adattamenti risultanti dalla carta di circolazione.

3. La concessione è rilasciata per lo spazio della sosta di un solo autoveicolo in prossimità del luogo di residenza/domicilio del richiedente che non dispone di un parcheggio privato o di diversa area similmente adibita nelle immediate vicinanze.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 può essere concesso, in alternativa, uno stallo riservato per la sosta nelle immediate adiacenze del luogo dove esercitano l'attività lavorativa autonoma mediante presentazione di apposita domanda secondo le modalità di cui al successivo articolo.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo precedente che esercitano attività lavorativa dipendente lo stallo riservato nei pressi del luogo di lavoro può essere concesso previa presentazione di apposita domanda corredata dalla stessa documentazione dell'articolo 13, con esclusione di quella della lett. d) dello stesso articolo siccome sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del datore di lavoro (pubblico o privato) che attesta che il disabile lavora nel luogo indicato e che nelle immediate vicinanze dell'ufficio/azienda manca un'area riservata ai dipendenti.

6. Gli spazi di sosta personalizzati sono identificati mediante la segnaletica stradale prescritta dal Codice della Strada con l'indicazione del numero del contrassegno. Per tutto il periodo di sosta sul parabrezza dell'autoveicolo collocato nello stallo riservato deve essere esposto in modo ben visibile il contrassegno originale.

7. Le spese per la realizzazione e/o rinnovo dello spazio di sosta personalizzato, per la sistemazione della tabella verticale nonché per il tracciamento sulla sede stradale della segnaletica orizzontale così come le operazioni di smantellamento e ripristino dello stato dei luoghi sono a carico del Comune.

Art. 13 Presentazione della richiesta di concessione

1. La domanda di concessione di uno spazio di sosta personalizzato deve essere prodotta da uno dei soggetti legittimati ai sensi del precedente articolo 11 utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli uffici del Corpo di Polizia Municipale oltreché scaricabile dal sito internet del Comune, da presentare direttamente presso lo stesso ufficio ovvero da inviare per posta con raccomandata A/R all'indirizzo Comune di San Ferdinando di Puglia Corpo di Polizia Municipale Via Isonzo n. 6, a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

poliziale@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it;

protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) fotocopia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento del richiedente;
- b) fotocopia dell'autorizzazione e del relativo contrassegno per disabili della persona interessata;
- c) patente di guida del richiedente e carta di circolazione dell'autoveicolo regolarmente aggiornata relativamente al quadro "Dati nominativi" ; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la circostanza che il richiedente non dispone in prossimità (sino a 60 metri) del luogo di residenza (di lavoro, per il caso di cui al comma 3 dell'articolo 12), di un parcheggio o di diversa area similmente adibita.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata al richiedente, quale ricevuta, la copia della stessa domanda debitamente vistata e datata dal personale di P.M. in servizio. Per le domande inviate a mezzo servizio postale la ricevuta è costituita dall'avviso di ricevimento della raccomandata. Per le domande inviate per via pec farà fede la ricevuta di ricezione.

Art. 14 Procedura per il rilascio della concessione

1. Il Corpo di Polizia Municipale provvede ad istruire il procedimento per la concessione degli spazi di sosta personalizzati richiesti ai sensi del presente Regolamento.

2. Il procedimento di cui al comma 1 segue la disciplina dettata dalla legge n. 241 del 1990 e la sua durata è di norma fissata in 30 giorni decorrenti dalla presentazione ovvero dalla ricezione della domanda di concessione completa di ogni documento.

3. Qualora la domanda pervenuta sia irregolare od incompleta, il Responsabile del procedimento, comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ne dà comunicazione all'istante. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione o ricezione della domanda regolarizzata e/o completata.

4. Al termine della istruttoria, laddove venga accertata la sussistenza dei requisiti per il rilascio della concessione, il preposto Settore di P.M. predispone apposito provvedimento che viene notificato all'istante e pubblicata sull'Albo pretorio del Comune nel rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali.

5. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento, il Servizio Manutenzioni della P.M. procede alla realizzazione dello stallo di sosta personalizzato così come previsto al comma 4 dell'art. 12.

6. Nel caso di mancanza dei requisiti richiesti, il responsabile del settore polizia municipale emette provvedimento di diniego motivato da notificare al richiedente entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria

7. In ogni caso, la concessione dello spazio di sosta personalizzato ha la stessa durata dell'autorizzazione e del contrassegno per disabili cui inerisce; alla scadenza del termine i soggetti concessionari devono presentare una nuova domanda secondo quanto precedentemente disposto.

Art. 15 Cessazione e/o mutamento dei requisiti legittimanti.

1. Nel caso in cui mutano o vengono meno le condizioni e/o i requisiti che hanno determinato la concessione di uno stallo personalizzato il titolare ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al competente Settore di Polizia Municipale, che provvede alle necessarie operazioni.

2. In caso di decesso del titolare del beneficio l'obbligo di comunicazione è a carico di un familiare convivente

3. Analogamente, in caso di cambio di residenza, il titolare ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al predetto settore.

4. Nel caso di cambio di domicilio lo stesso Settore di P.M., previo accertamento che trattasi di “zona ad alta densità di traffico” ovvero che ricorrono le condizioni ex comma 3 art. 12 del presente regolamento, provvede alla realizzazione di un nuovo stallo, purché non costituisca intralcio alla circolazione.

Art. 16 Ridotti spazi personalizzati di transito per carrozzelle per disabili o analoghi presidi

Il disabile che per gli spostamenti utilizza idonea carrozzella o analogo presidio sanitario potrà ottenere la concessione di un ridotto spazio personalizzato, di metri 1,20 di lunghezza, in corrispondenza dell'ingresso dell'unità immobiliare ove risiede, alle seguenti condizioni:

- a) sia titolare del contrassegno disabili di tipo permanente rilasciato dal Comune;
- b) deambuli esclusivamente con la carrozzella per disabili o altro analogo presidio sanitario;
- c) il marciapiede dinanzi all'immobile presso il quale ha la residenza abbia una larghezza non superiore a un (1) metro;
- d) il marciapiede lungo l'isolato di riferimento sia privo degli scivoli di cui all'art. 158 comma 2 lett. g) d. lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- e) non sia già stato autorizzato a fruire dello spazio per la sosta di un autoveicolo ai sensi dell'art. 381 del d.p.r. 495/92 e del presente regolamento;
- f) non dispone di un parcheggio privato o di diversa area similmente adibita nelle immediate vicinanze dell'abitazione da cui potersi immettere direttamente sulla pubblica strada;

Art. 17 Concessione di spazio di sosta personalizzato.

1. Lo spazio personalizzato per il transito della carrozzella può essere concesso, con apposito provvedimento previo parere del responsabile del settore polizia municipale, ai soggetti indicati nel precedente articolo 16 senza che ciò costituisca intralcio alla circolazione.
2. Gli spazi personalizzati per il transito delle carrozzelle, dinanzi ai quali vige il divieto di sosta con rimozione, sono identificati con segnaletica stradale orizzontale consistente in strisce di colore giallo che delimitano l'area all'interno della quale viene tracciato il simbolo del contrassegno per disabili previsto dal Codice della Strada con l'indicazione del numero del contrassegno.
3. Le spese per la realizzazione e/o rinnovo dello spazio personalizzato di transito sono a carico del Comune.

Art. 18 Richiesta e rilascio della concessione

1. La domanda di concessione di uno spazio di sosta personalizzato per il transito di carrozzelle o altro simile presidio sanitario, deve essere prodotta secondo le modalità previste dal precedente art. 13 commi 1 e 3.
2. Alla domanda devono essere allegati: a) fotocopia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento del richiedente; b) fotocopia dell'autorizzazione e del relativo contrassegno per disabili della persona interessata; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si dichiara la sussistenza delle condizioni riportate alle lettere b) c) d) e) f) del precedente art. 16. 3. Il rilascio della concessione segue il procedimento previsto dall'art. 14 del presente regolamento

Art. 19 Cessazione e/o mutamento dei requisiti legittimanti.

1. Nel caso in cui mutano o vengano meno le condizioni e/o i requisiti che hanno determinato la concessione di uno stallo personalizzato il titolare ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al competente Settore di Polizia Municipale, che provvede alle necessarie operazioni.
2. In caso di decesso del titolare del beneficio l'obbligo di comunicazione è a carico di un familiare convivente.
3. Analogamente, in caso di cambio di residenza o di abitazione, il titolare ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al predetto Settore.

Art. 20 Registro

1. Il Servizio di Polizia stradale del Corpo di Polizia Municipale provvede all'istituzione ed alla regolare tenuta di un registro, numerato in ordine cronologico, sul quale vengono annotate le operazioni di rilascio, cancellazione e mutamento delle autorizzazioni e delle concessioni degli spazi

per la sosta personalizzata e per il transito delle carrozzelle ai sensi del presente Regolamento, nel rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali.

Art. 21 Commissione Consultiva per l'esame delle richieste di cui agli Artt. 12,13 e 14

Con nomina Sindacale è costituita una Commissione Consultiva che, in ossequio anche alle finalità dell'Art.2, si pronuncerà in ordine alle pratiche concernenti le richieste di cui agli Artt. 12,13 e 14 del presente regolamento; la Commissione sarà composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede; dal Capo Settore Politiche Sociali o suo delegato; dal Capo Settore Lavori Pubblici o suo delegato; dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; dal Capo Settore Urbanistica/Manutenzioni o suo delegato.

La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, rispettando comunque il termine di conclusione del procedimento e, in ogni caso, non meno di quattro volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia richiesto dal suo Presidente; la Presidenza della Commissione è affidata al Sindaco o suo delegato.

Art. 22 Applicazione

1. I concessionari di spazi di sosta personalizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono fornire la documentazione per adeguarsi alle suindicate disposizioni.

2. A tal fine, il Comandante/Responsabile del Corpo/Settore di Polizia Municipale procede, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, alla verifica delle precedenti concessioni di spazi di sosta personalizzati e delle aree di sosta non personalizzate insistenti sul territorio comunale per accertare la sussistenza delle condizioni e requisiti richiesti e, se del caso, acquisire la necessaria documentazione.

Successivamente, il persistere di concessioni irregolari ne comporterà la revoca e l'eventuale applicazione di tutti i provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 23 Sanzioni

1. L'uso improprio del contrassegno per disabili e la sosta di veicoli nelle aree riservate alle persone disabili è sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che i fatti non costituiscano illecito penale o di altra natura, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, da Euro 25,00 ad Euro 500,00. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla legge n. 689 del 1981 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è l'Ufficio di Polizia Municipale – Servizio relativo al Codice della Strada.

Art. 24 Norme di riferimento. Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto in questa sede valgono i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 09/01/1989, n. 13.
- D.M. LL.PP. 14/07/1989, n. 236.
- Legge 05/02/1992, n. 104.
- D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285.
- D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
- D.P.R. 24/07/1996, n. 503.
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
- D. Leg.vo 30/06/2003, n. 196.
- Legge 03/08/2009, n. 102.
- Deliberazione della Giunta Regione Puglia 26/07/2011, n. 1682.
- Legge 04/04/2012, n. 35.
- D.P.R. 30/07/2012, n. 151.
- Deliberazione della Giunta Regione Puglia 20/05/2014, n. 959